

CONVENZIONE

EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

Convenzione tra le Amministrazioni Comunali afferenti l'Ambito Territoriale Salerno 3 (ex S5), l'ASL Salerno in materia di integrazione socio-sanitaria, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associate delle attività previste nel Piano di Zona ai sensi della L. n. 328/2000, della L.R. n. 11/2007, L.R. n. 15/2012 del nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018 (P.S.R.) emanato con Delibera di Giunta Regionale n. 869 del 29 dicembre 2015.

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di novembre, alle ore _____, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono presenti:

- Il Comune di Eboli, rappresentato da
- Il Comune di Altavilla Silentina, rappresentato da
- Il Comune di Campagna, rappresentato da
- Il Comune di Contursi Terme, rappresentato da
- Il Comune di Oliveto Citra, rappresentato da
- Il Comune di Postiglione, rappresentato da
- Il Comune di Serre, rappresentato da
- Il Comune di Sicignano degli Alburni, rappresentato da
- L'ASL Salerno, rappresentata da
- La Provincia di Salerno, rappresentata da

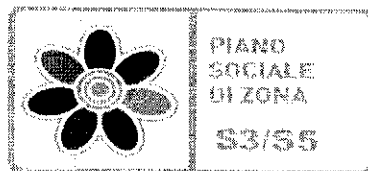
1

[Handwritten signatures and initials on lines]

PREMESSO CHE:

- ✓ L'art. 131 del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni, alle provincie ed agli Enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali.





- ✓ La legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario.
- ✓ L'art 10, comma 2 lett. b della Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007 e s.m.i., così come modificato dalla Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012, prevede che i Comuni adottino, su proposta del coordinamento, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". La stessa Legge prevede che le risorse del Fondo Sociale Regionale possano essere trasferite solo ai Comuni associati in Ambiti territoriali (art. 51).
- ✓ La convergenza degli Ambiti territoriali con i distretti sanitari, prevista dalla L.R. 11/07 e s.m.i. ed attuata con la Deliberazione di Giunta n. 320 del 03/07/2012, rafforza ancora di più l'Ambito territoriale come unica dimensione territoriale per l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, rendendo evidente la necessità di mantenere ferma l'adesione di tutti i Comuni dell'Ambito alla gestione associata dei servizi.
- ✓ L'adozione della forma associativa prevista dalla L.R. 11/07 e s.m.i., ovviamente non può prescindere dalla regolamentazione a livello nazionale dell'esercizio associato delle funzioni per i Comuni, che negli ultimi anni è in continua evoluzione e ha subito numerose trasformazioni ad opera di una serie di dispositivi normativi Legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), successivamente modificata dal decreto legge 2/2010, convertito in Legge 42/2010, la Legge 122/2010 e dal decreto legge 138/2011, convertito in Legge 148/2011.
- ✓ La Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 "Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza", che modifica la precedente L.R. 11/07, prende atto delle disposizioni previste dall'art. 2 della L. 191/09 e s.m.i..
- ✓ Il Decreto Legge 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che individua le funzioni fondamentali dei comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata tra le quali figura la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e con particolare riferimento ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.





- ✓ Il combinato disposto della normativa nazionale e della normativa regionale rende quanto mai evidente la necessità per i Comuni di associarsi per lo svolgimento delle funzioni legate ai servizi sociali secondo la configurazione stabilita dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 co. 1 della L.R. 11/2007, con la definizione degli Ambiti Territoriali.
- ✓ I citati Enti hanno ribadito la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei Servizi sociali e socio-sanitari provvedendo a stipulare la presente convenzione secondo la sopravvenuta normativa regionale, nelle more dell'attuazione dell'indirizzo adottato con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 13 del 6 ottobre 2016 circa l'individuazione di una forma di gestione più opportuna e congrua, corredata dagli atti propedeutici e istituzionali, in linea con l'indirizzo regionale, in previsione di un nuovo assetto istituzionale dell'Ambito Sociale S3 (ex S5).

TRA GLI ENTI INTERVENUTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte integrante della Convenzione.



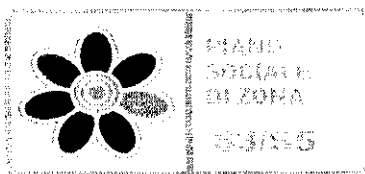
La presente Convenzione disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci nei confronti dell'utenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Salerno 3 (ex S5).

L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei Servizi Socio Socio-Sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono alla presente Convenzione e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari della presente Convenzione si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano di zona secondo la parte a ciascuno di essi attribuita ed in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano di Zona



attraverso la forma della gestione associata.

In particolare la presente Convenzione si propone di realizzare:

- ✓ La gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art. 3.
- ✓ La definizione di modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali conformemente alle leggi e alle indicazioni programmatiche.
- ✓ La razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.
- ✓ L'integrazione socio-sanitaria con l'ASL Salerno tra i servizi sociali comunali e di servizi socio-sanitari del distretto 64.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ha per oggetto:

- a) L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio-sanitari previsti nel Piano Sociale di Zona da parte degli Enti convenzionati.
- b) La compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona.
- c) Il recepimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nell'accordo di programma avente per oggetto la gestione integrata degli interventi.

La definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano.

L'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel fondo Unico D'Ambito (FUA).

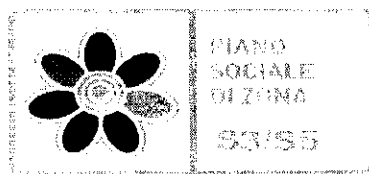


Art. 4 - Priorità

I Sindaci dei Comuni associati si impegnano ad approvare su proposta dell'Ufficio di Piano:

1. La carta dei servizi per le principali tipologie di servizi.
2. Il Regolamento dell'Ufficio di Piano.
3. Il Regolamento del Coordinamento Istituzionale.
4. Adottare i regolamenti necessari alla gestione del sistema integrato locale (ex art. 10 comma 2 lett. e) legge regionale n. 11/2007).
5. Istituire il Fondo Unico d'Ambito (FUA) con trasferimento di tutte le spese relative agli interventi sociali e socio-sanitari (ex art. 10 comma 2 lett. c) legge regionale n. 11/2007).





6. Integrazione socio-sanitaria.
7. Intraprendere un'azione di sistema finalizzata ad istituire e generalizzare l'uso del Sistema Informativo Sociale SIS.
8. Adottare strumenti valutazione e monitoraggio del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Art. 5 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in tre anni decorrenti dalla data della stipula della stessa. Nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all'interno dell'ambito territoriale.

In assenza di proposte alternative formulate dal Coordinamento Istituzionale, la Convenzione è rinnovata tacitamente, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento anticipato.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dalla Convenzione.

Art. 6 - Comune Capofila

Gli Enti convenzionati individuano il Comune di Eboli quale Comune Capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune capofila ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

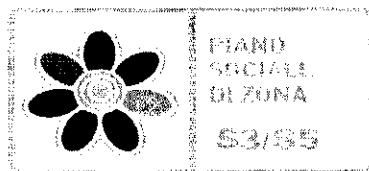
Art. 7 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- ✓ Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione.
- ✓ Ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano di Zona e trasferirle agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dal Coordinamento Istituzionale.
- ✓ Adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari.
- ✓ Compiere ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati.
- ✓ Verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente







Convenzione.

- ✓ Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale.
- ✓ Rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona. Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente al Coordinamento stesso sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 8 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è composto, per l'Ambito Territoriale Salerno 3, dai Sindaci dei Comuni associati, dal Presidente della Provincia e, in materia d'integrazione socio- sanitaria, dal Direttore Generale dell'ASL Salerno o dai loro delegati.

Il Coordinamento è convocato dal Sindaco del Comune di Eboli capofila, o da suo delegato, almeno una volta al trimestre, ovvero tutte le volte che il legale rappresentante del Comune capofila lo

ritenga necessario e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza, in prima convocazione della metà più uno dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

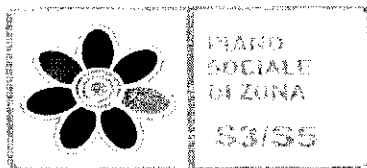
Nelle riunioni sarà discusso un ordine del giorno che sarà comunicato nell'avviso di convocazione da inoltrare ai componenti del Coordinamento Istituzionale, anche a mezzo telegramma o via fax o posta elettronica certificate, almeno cinque giorni prima. Con un unico avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta di prima e di seconda convocazione.

Qualora necessiti sottoporre al Coordinamento Istituzionale l'esame sollecito di determinati affari che non consentono l'osservanza del termine di cui al precedente comma, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. In tal caso l'avviso di convocazione precisa che il Coordinamento Istituzionale viene convocato d'urgenza.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano partecipa al Coordinamento Istituzionale; il processo verbale è sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto capofila e dal segretario verbalizzante. In caso di







assenza di questo ultimo il compito di verbalizzare sarà affidato ad un altro soggetto appositamente nominato.

Art. 9 - Funzioni del Coordinamento

La funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari e di controllo politico-amministrativo del Piano di Zona dell'Ambito S3 è riservata al Coordinamento Istituzionale.

In particolare il Coordinamento Istituzionale:

- ✓ Approva il Piano di Zona con cadenza triennale entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di Ciascun triennio.
- ✓ Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona.
- ✓ Predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dalla normativa vigente.
- ✓ Individua le competenze e le professionalità necessarie di concerto con il Responsabile dell'Ufficio di Piano.
- ✓ Promuove e ratifica l'attività dell'Ufficio di Piano.
- ✓ Definisce e predisporre gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi e le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni.
- ✓ Predisporre ed adotta il regolamento di Ambito per la gestione in forma associata degli interventi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.
- ✓ Provvede ad ogni altra incombenza atta ad assicurare il migliore raggiungimento degli scopi previsti dal Piano di Zona.



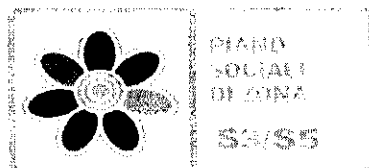
Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti riconoscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, nell'attuale ufficio denominato Ufficio di Piano, la struttura di Coordinamento intercomunale a natura tecnico amministrativa, nonché lo strumento della forma associativa prescelta dai comuni per l'attuazione del Piano di zona.

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane aventi le competenze tecniche e le capacità professionali necessarie all'efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati all'ufficio stesso.

L'Ufficio di Piano riveste un ruolo estremamente delicato in quanto struttura tecnica di supporto per la realizzazione del Piano di zona. Ha il compito di elaborare e attuare la programmazione secondo





gli indirizzi forniti dall'organo politico di riferimento, inoltre, svolge le funzioni di gestione, amministrazione, monitoraggio e valutazione del Piano Sociale di Zona Territoriale. Esso costituisce inoltre l'ufficio di raccordo con l'amministrazione regionale in quanto è allo stesso che vengono generalmente inviate tutte le comunicazioni inerenti il sistema integrato dei servizi sociali, anche quando esse vanno poi diramate a tutti i Comuni dell'Ambito o ad altri uffici dell'Ambito stesso. A tale organismo, proprio per il ruolo strategico di programmazione e controllo, vanno garantite tutte le prerogative istituzionali e tecniche di autonomia gestionale nel rispetto dell'indirizzo programmatico.

L'Ufficio di Piano si compone delle seguenti aree di competenza:

- ✓ Area amministrativa.
- ✓ Area progettazione sociale e socio-sanitaria.
- ✓ Area della comunicazione (S.I.S.) per il piano della comunicazione e il monitoraggio.
- ✓ Area contabile.

L'Ufficio di Piano si avvale, nel corso del triennio del PSR 2016-2018, della seguente dotazione organica, per un periodo non inferiore al triennio di vigenza del piano sociale regionale:

- ✓ Dirigente del Piano di zona
- ✓ Coordinatore Amministrativo
- ✓ Amministrativo.
- Contabile
- Sociologo
- Referente per la comunicazione e il monitoraggio



L'Ufficio di Piano può avvalersi, inoltre, nel corso del triennio del PSR 2016-2018, delle seguenti figure professionali:

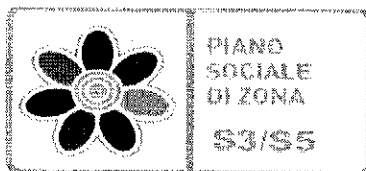
- ✓ Esperto di programmazione e progettazione dei fondi europei
- ✓ Esperto legale
- ✓ Esperto informatico
- ✓ Referente per la comunicazione e il monitoraggio

Allo stesso modo, il periodo temporale di contrattualizzazione dei collaboratori esterni va definito a livello triennale.

Art. 11 - Competenze Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:





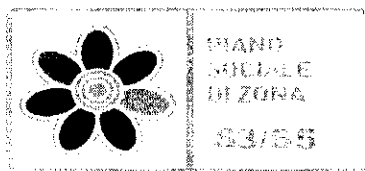
- ✓ Analisi del sistema d'offerta dei servizi (localizzazione, funzioni, prestazioni, professioni, costi) presenti nell'Ambito territoriale per valutarne l'appropriatezza e l'eventuale ridefinizione.
- ✓ Redazione del piano sociale di zona sulla base degli indirizzi programmatici forniti dal coordinamento istituzionale e dell'attività di concertazione svolta.
- ✓ Monitoraggio dei problemi e della domanda sociale e l'individuazione di eventuali nuovi bisogni, attraverso l'organizzazione di momenti concertativi con i soggetti presenti nel territorio dell'Ambito territoriale.
- ✓ Progettazione/ri-progettazione partecipata dei servizi da realizzare nell'Ambito territoriale.
- ✓ Definizione del sistema di comunicazione fra i Comuni e i diversi soggetti dell'Ambito territoriale.
- ✓ Raccordo con il Servizio Sociale Professionale, e il Servizio di Segretariato sociale.
- ✓ Programmazione sociosanitaria.
- ✓ Programmazione delle risorse europee.
- ✓ Predisposizione di piani di comunicazione sociale.
- ✓ Aggiornamento in materia di normativa regionale, nazionale, europea anche al fine di intercettare nuove e differenti risorse economiche.

Quanto alla gestione tecnica e amministrativa il suddetto Ufficio si occupa della:

- ✓ Definizione delle procedure amministrative connesse alla programmazione.
- ✓ Gestione, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie.
- ✓ Definizione delle modalità di individuazione, allocazione delle risorse economiche, strutturali, umane.
- ✓ Organizzazione e affidamento dei Servizi ai soggetti del terzo settore previsti dal Piano sociale di zona (definizione di bandi, gare d'appalto, procedure per l'autorizzazione e accreditamento, ecc).
- ✓ Definizione dei regolamenti d'accesso e di compartecipazione degli utenti.

Per il monitoraggio e la valutazione svolge funzioni di:

- ✓ Predisposizione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei servizi.
- ✓ Monitoraggio della qualità offerta ai destinatari dei servizi.
- ✓ Monitoraggio delle procedure di affidamento dei servizi previsti nel Piano di zona con particolare attenzione alle caratteristiche dei soggetti a cui affidare, ai criteri di valutazione delle proposte progettuali ed ai vincoli posti nei bandi e negli avvisi per sostenere il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro per tutte le risorse umane impegnate



dai soggetti affidatari per la erogazione dei servizi.

- ✓ Implementazione di sistemi informativi già esistenti per l'elaborazione di dati territoriali locali, provinciali e regionali.

Inoltre l'Ufficio di Piano formula indicazioni e suggerimenti al Coordinamento Istituzionale in tema di

- ✓ Iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori, di rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, di acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti, di reperimento di eventuale personale professionale qualificato.
- ✓ Predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione dei servizi e del grado di soddisfacimento dell'utenza.

Art. 12 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon andamento dell'ufficio stesso, in particolare:

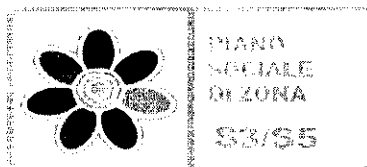
- ✓ Garantisce su tutto il territorio dell'ambito una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali.
- ✓ Assicura l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano.
- ✓ E' responsabile dell'attuazione dei programmi nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali e degli indirizzi forniti dal Coordinamento Istituzionale.
- ✓ Promuove la definizione di Accordi di Programma e di Convenzioni con altri Enti.
- ✓ Sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti.
- ✓ Coordina i Responsabili dei servizi/interventi previsti nel Piano di Zona.



Al Responsabile compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di zona, secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Art. 13 - La gestione del Piano di Zona - Rapporti finanziari tra gli Enti contraenti

Gli enti associati all'Ambito Territoriale S 3 (ex S5) affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano.



Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche emesse a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del D.Lgs. n. 112/1998 e dalla Legge n. 328/2000 in relazione al Piano degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo.

I Comuni appartenenti all'Ambito S3 si impegnano a compartecipare per l'attuazione del Piano complessivo degli interventi indicando come spesa a carico di ogni Ente la quota minima di € 7,00 per abitante.

Art. 14 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- ✓ L'azione *contra silentium* in caso di inerzia.
- ✓ L'impugnativa dell'atto difforme dalla Convenzione.
- ✓ L'azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme alla convenzione.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, inclusa la sua interpretazione e/o esecuzione, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Salerno, salve le competenze inderogabili previste dalla legge.

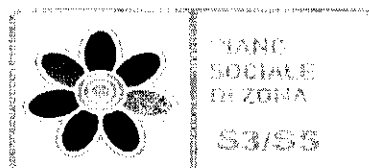
Art. 16 - Recesso

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita delibera consiliare e/o dell'organo competente e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi ed impegni.

Il recesso è operativo a decorrere dall'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'Ente recedente gli impegni assunti fino alla data di operatività del recesso.

Art. 17 - Disposizioni conclusive





Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla vigente disciplina generale della Convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto come segue:

- Il Comune di Eboli, rappresentato da
- Il Comune di Altavilla Silentina, rappresentato da
- Il Comune di Campagna, rappresentato da
- Il Comune di Contursi Terme, rappresentato da
- Il Comune di Oliveto Citra, rappresentato da
- Il Comune di Postiglione, rappresentato da
- Il Comune di Serre, rappresentato da
- Il Comune di Sicignano degli Alburni, rappresentato da
- L'ASL Salerno, rappresentata da
- La Provincia di Salerno, rappresentata da

